

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengano effettuati sui dati personali.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nel presente modello e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nel modello sono presenti alcuni dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di accertamento dei dati dichiarati.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante del contribuente.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nel modello devono essere indicati obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi da presentare ai sensi dell'articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, può essere consegnato ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nel modello:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi.

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito, a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare, o i responsabili del trattamento, l'interessato in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre, 97 - 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

Mod. N. 0 1

DATI RELATIVI ALL'ENTE	Codice fiscale	9 6 0 4 0 8 5 0 0 6 5										Partita IVA					
	Denominazione	ADOC ALESSANDRIA APS										Tipo ente	08	Data di costituzione	12 11 1998	Data inizio attività	
Sede legale	Comune	ALESSANDRIA										Provincia (sigla)	AL	C.a.p.	15121	Codice Comune	A182
	Tipologia (via, piazza, ecc.)	VIA FIUME										Numero civico	10	Frazione			
RAPPRESENTANTE LEGALE	Codice fiscale	B R N V C N 5 7 H 2 2 C 3 5 1 E															
	Cognome	BRONTI										VINCENZO					
	Data di nascita	22	06	1957	Comune (o Stato estero) di nascita	CATANIA											
	Telefono											Fax					
												Indirizzo di posta elettronica		CT			

DICHIARAZIONI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE

Il sottoscritto, nella qualità di rappresentante legale, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

- 1) che non viene svolta in via esclusiva o principale attività commerciale
- 2) che è stato adottato lo statuto SI ☒ NO ☐
- 3) che l'ente ha personalità giuridica SI ☐ NO ☒
- 4) che l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali SI ☐ NO ☒
- 5) che l'ente è un'articolazione territoriale e/o funzionale di altro ente C.F. 96112810583 SI ☒ NO ☐
- 6) che l'ente è affiliato a federazioni o gruppi SI ☐ NO ☒
- 7) che le modalità di convocazione degli associati prevedono: convocazione individuale ☒ convocazione collettiva ☐
- 8) che gli associati maggiorenni hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo SI ☒ NO ☐
- 9) che le quote associative sono uguali e non differenziate SI ☐ NO ☒
- 10) che i componenti degli organi amministrativi percepiscono compensi, indennità, rimborsi spese forfetari SI ☐ NO ☒
- 11) che è redatto il rendiconto economico-finanziario annuale SI ☒ NO ☐
- 12) che l'ente svolge attività nei confronti degli associati verso corrispettivi specifici SI ☒ NO ☐
- 13) che l'ente svolge attività nei confronti dei non associati a pagamento SI ☐ NO ☒
- 14) che gli associati corrispondono la sola quota associativa ordinaria SI ☒ NO ☐
- 15) che l'attività nei confronti dei non associati è svolta: abitualmente ☐ occasionalmente ☐ no ☒
- 16) che l'ente si avvale di personale dipendente SI ☐ NO ☒
- 17) che l'ente utilizza locali di proprietà SI ☐ NO ☒
- 18) che l'ente utilizza locali in locazione SI ☐ NO ☒
- 19) che l'ente utilizza locali in comodato gratuito SI ☒ NO ☐
- 20) che l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità: abitualmente ☐ occasionalmente ☐ no ☒
- 21) che l'ente si avvale di messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni e servizi SI ☐ NO ☒
- 22) che l'ente effettua vendita di beni o prestazione di servizi SI ☐ NO ☒
in caso affermativo specificare se i prezzi praticati sui beni venduti o sui servizi prestati sono:
 1. inferiori a quelli di mercato SI ☐ NO ☐
 2. concordati con l'ente pubblico in base ad apposita convenzione SI ☐ NO ☐
 3. fissati in maniera differenziata a seconda delle condizioni economiche e sociali dei destinatari SI ☐ NO ☐
- 23) che l'ammontare delle entrate dell'ente (media degli ultimi tre esercizi) è pari a euro: 41.733
- 24) che il numero di associati dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso è pari a: fino a 20 ☐ da 21 a 100 ☐ da 101 a 500 ☐ oltre 500 ☒
- 25) che l'ente opera prevalentemente nel seguente settore (vedere istruzioni): 1 0
- 26) che l'ente svolge le seguenti specifiche attività (vedere istruzioni):

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

27) che gli amministratori dell'ente sono: C.F. **BRNVCN57H22C351E**
 C.F.
 C.F.

28) che uno o più amministratori sono assunti anche come dipendenti SI ☐ NO ☒ X

29) che uno o più amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre associazioni non lucrative SI ☐ NO ☒ X

30) che le erogazioni liberali ricevute sono pari a euro:

31) che i contributi pubblici ricevuti sono pari a euro:

32) che esistono avanzi di gestione SI ☒ X NO ☐

33) che l'ente organizza manifestazioni per la raccolta di fondi numero giorni SI ☐ NO ☒ X

34) che per la raccolta fondi viene redatto apposito rendiconto finanziario SI ☐ NO ☒ X

35) che l'atto costitutivo e/o lo statuto redatto ai fini dell'applicazione della normativa prevista dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 148 del Tuir e dai commi 4, secondo periodo, e 6 dell'art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 è stato elaborato nella forma di (barrare la casella appropriata):
☒ Atto pubblico ☐ Scrittura privata autenticata ☐ Scrittura privata registrata

registrato presso l'ufficio di Codice Comune **A 1 8 2** Data **25 11 1998** Numero registrazione **3349** Serie **1**

e che sono state apportate modifiche (eventuali) all'atto costitutivo e/o allo statuto mediante i seguenti atti:
ADEGUAMENTO STATUTO ETS - REGISTRATO IL 05/11/2020 PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI ALESSANDRIA N. 1741.

36) che nell'atto costitutivo e/o nello statuto sono previsti espressamente i seguenti requisiti di cui al comma 8 dell'art. 148 del Tuir e del comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. 633 del 1972 (confermare barrando le caselle):
 (vedere istruzioni) ☒ lett. a) ☒ lett. b) ☒ lett. c) ☒ lett. d) ☒ lett. e) ☒ lett. f)

37) di avere optato per il regime forfetario di cui alla legge n. 398 del 1991 SI ☐ NO ☐

38) di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente il presente modello (in caso di presentazione tramite intermediario)

PERDITA
DEI REQUISITI

Il sottoscritto dichiara di non essere più in possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria richiamati dall'art. 30 del D.L. n. 185 del 2008

Decorrenza

SOTTOSCRIZIONE

FIRMA

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario **04742430012**

N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Riservato
all'intermediario

Data dell'impegno **29 03 2021**

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

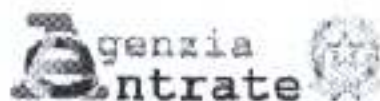
SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO MODELLO DATI RILEVANTI
ENTI ASSOCIATIVI

In data 31/03/2021 alle ore 14:14 il sistema informativo dell'Agenzia
delle Entrate ha acquisito con protocollo
21033114140850945 il file 96040850065_EAS09.ccf
contenente 1 comunicazione ai sensi dell' articolo 30,
D.L. n.185 del 2008 e successive modificazioni.

Il file e' stato trasmesso da:
codice fiscale : 04742430012
denominazione : STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI LUIGI FRANCO E ASSOC

Ld, 31/03/2021



SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO MODELLO DATI RILEVANTI
ENTI ASSOCIATIVI

In data 31/03/2021 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha
acquisito con protocollo 21033114140850945 - 000001
la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali degli enti associativi,
ai sensi dell'art.30, del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2,
presentata per l'ente 96040850065 e trasmessa da
STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI LUIGI FRANCO E ASSOC

DATI RIEPILOGATIVI

Data di costituzione: 12/11/1998

Denominazione: ADOC ALESSANDRIA APS

Tipologia ente: associazioni di promozione sociale

Li, 31/03/2021

SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 21033114140850945

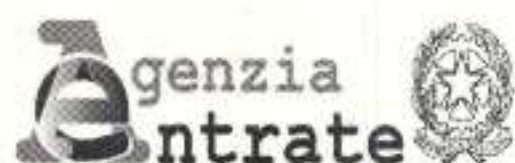
NOME DEL FILE : 96040850065_EAS09.ccf

TIPO DI DOCUMENTO : Comunicazione dati degli enti associativi (mod.EAS)

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	96040850065	ADOC ALESSANDRIA APS



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-AL - DIREZIONE PROVINCIALE DI
ALESSANDRIA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-AL**

Oggetto: **ATTI PRIVATI REG VARIAZIONE STATUTO 1741/3/2020**

Classificazione:

Mittente: **ADOC ALESSANDRIA APS**

Diretti Interessati:

ADOC ALESSANDRIA APS

Num. protocollo: **0070514**

Data: **05/11/2020 10:29:19**

Ufficio: **FRONT OFFICE - UT ALESSANDRIA - DP ALESSANDRIA**

STATUTO ADOC ALESSANDRIA APS ETS

PARTE PRIMA

Art. 1 – (Costituzione, sede, durata)

E' costituita l'ASSOCIAZIONE PER LA DIFESA E L'ORIENTAMENTO DEI CONSUMATORI di ALESSANDRIA Associazione di Promozione Sociale ETS.

Essa è denominata, in forma abbreviata ADOC ALESSANDRIA APS ETS (per brevità nel seguito anche "ADOC ALESSANDRIA APS" o "ADOC ALESSANDRIA").

L'ADOC Alessandria è l'associazione dei consumatori e degli utenti associati per la promozione sociale e per la difesa dei diritti nel rispetto dei principi affermati nella Costituzione Repubblicana, nei Trattati europei e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 206/2005 e successive modifiche ed integrazioni e dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (da ora in avanti denominato anche CTS) e successive modifiche ed integrazioni.

L'ADOC ALESSANDRIA è indipendente da qualsiasi influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.

Non vi è alcuna incompatibilità tra l'adesione all'ADOC ALESSANDRIA e la partecipazione a associazioni politiche o sindacali, i cui statuti o programmi non siano in contrasto con gli scopi, obiettivi e contenuti del presente Statuto.

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ADOC ALESSANDRIA accorpa nella sua azione l'articolazione provinciale del suo capoluogo di provincia Alessandria soggetto all'applicazione del presente Statuto.

L'Associazione ha sede legale in Alessandria, Via Fiume, 10 - cap 15121, Codice Fiscale 96040850065.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – (Scopi, obiettivi e attività di interesse generale)

L'Associazione ha come scopo esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti, in un'ottica di sostenibilità economica, sociale, ambientale e consumerista e di miglioramento della qualità della vita.

In particolare, l'Associazione intende perseguire in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, i seguenti scopi ed obiettivi:

- 1) promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 lettera w del CTS, promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 ed i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- 2) promuovere tutte le forme di confronto tra le parti e la conciliazione come strumento di composizione delle controversie, attivando ogni eventuale azione giudiziaria, compresa la costituzione di parte civile e l'azione collettiva nelle forme e nelle sedi opportune secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la tutela dei diritti e degli interessi individuali e collettivi, patrimoniali e non patrimoniali, del cittadino consumatore, risparmiatore ed utente;
- 3) stimolare le istituzioni, nazionali ed internazionali, e tutte le forze economiche, sociali, politiche e finanziarie che operano nel settore del consumo e dei servizi per garantire e rafforzare i diritti dei consumatori e degli utenti;



- 4) promuovere e favorire l'associazionismo, il volontariato e ogni forma di attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi;
- 5) contrastare, in attuazione dei diritti costituzionali concernenti l'uguaglianza di dignità e pari opportunità, ogni forma di discriminazione nei confronti dei consumatori e cittadini che, per cause di età, di difetti psichici, fisici o funzionali, religiosi, di appartenenza a gruppi etnici, di orientamento sessuale e di identità di genere, di specifiche condizioni socio-economiche e reddituali, di cultura o di altra causa, siano in condizione di marginalità sociale;
- 6) accertare e promuovere la pluralità, la trasparenza e la correttezza dell'informazione ai consumatori da parte degli attori economici, la corretta certificazione della qualità e della sicurezza dei beni e servizi offerti e la tutela della privacy e dei dati personali, promuovere e stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi o altre convenienze per gli associati e per i consumatori;
- 7) promuovere e diffondere la cultura consumeristica, il consumo responsabile e lo sviluppo sostenibile, sia nei confronti delle imprese e istituzioni sia nei confronti dei consumatori e utenti, anche al fine di migliorare la qualità della vita e di tutelare, in ogni forma, il diritto alla salute dei cittadini;
- 8) promuovere sia la tutela dell'ambiente, anche in un'ottica di prevenzione delle calamità naturali, che la sicurezza della viabilità e delle infrastrutture di trasporto, nei confronti di qualsiasi soggetto;
- 9) per conseguire gli obiettivi statuari l'ADOC ALESSANDRIA potrà promuovere e patrocinare interventi, studi, progetti e attività di ricerca, corsi e progetti di formazione e studio, conferenze, dibattiti, convegni e seminari nonché editare ogni tipo di pubblicazione e ogni genere di attività di divulgazione finalizzati allo sviluppo delle competenze sociali, economiche e culturali dei consumatori, utilizzando fonti di finanziamento previste da leggi e/o programmi di finanza locale, nazionale, comunitaria (anche attraverso l'istituzione di appositi partenariati), oppure quelle provenienti da Enti o da privati con finalità affini a quelle dell'Associazione, attraverso gruppi di acquisto o la bilateralità con soggetti pubblici e privati;
- 10) sviluppare il dialogo e il confronto con tutti gli attori economici e stimolare a livello comunitario, nazionale e regionale un'attività legislativa e regolamentare che tuteli i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti, favorendo l'informazione e l'educazione dei consumatori sui propri diritti fondamentali e su come tutelarli;
- 11) promuovere e tutelare i diritti e gli interessi individuali e collettivi patrimoniali e non patrimoniali dei consumatori ed utenti, ivi compresi i risparmiatori e i contribuenti, nei confronti di qualsiasi soggetto. Tutelare il risparmio con riguardo all'offerta al pubblico da parte degli intermediari dei servizi bancari, finanziari ed assicurativi. L'attività di ADOC ALESSANDRIA sarà orientata sul piano informativo, preventivo (anche nella fase precontrattuale e contrattuale), circa la salvaguardia del superiore principio della trasparenza. Per raggiungere lo scopo l'ADOC ALESSANDRIA potrà effettuare monitoraggi sui predetti servizi al fine di informare i cittadini dell'eventuale esistenza di prodotti e servizi non adeguati a determinate fasce di clientela. Inoltre, potrà istituire anche sportelli virtuali attraverso i siti web della struttura nazionale e territoriale. Avrà la possibilità di promuovere anche azioni all'Arbitro Bancario e Finanziario per le controversie sui servizi bancari e all'Arbitro delle Controversie Finanziarie per tutelare gli investitori. Potrà, inoltre, promuovere con ogni mezzo consentito dalla legge attività di prevenzione del fenomeno dell'usura e del sovra-indebitamento ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti, anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà in favore degli usurati e dei sovra-indebitati;
- 12) garantire la vigilanza sugli standard di qualità dell'erogazione e dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi di interesse pubblico, anche se erogati da privati;
- 13) promuovere azioni e ricorsi in sede amministrativa e giurisdizionale, al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, di eliminare forme di pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo, la tutela della salute e dell'ambiente.



Handwritten signature

14) promuovere azioni preventive e giurisdizionali a tutela dei cittadini in ipotesi di reati commessi in ambiente informatico e telematico e di cyberbullismo e/o di azioni di contrasto nel gioco d'azzardo patologico;

15) partecipare alla definizione del miglioramento continuo di tutti gli aspetti che concorrono ad accrescere il benessere individuale dei consumatori;

16) promuovere la formazione di proprie strutture territoriali e la costituzione di una rete di assistenza e supporto ai consumatori, prevedendo anche la possibilità di partecipare in Istituti, Enti, Organizzazioni, Fondazioni, Associazioni e Comitati nazionali ed internazionali che abbiano scopi e obiettivi analoghi a quelli dell'Associazione;

17) promuovere accordi o convenzioni stipulati con imprese o associazioni d'imprese, che non siano incompatibili con gli interessi dei consumatori, finalizzati alla tutela dei medesimi e degli associati. Eventuali contributi, relativi a tali accordi o convenzioni devono essere dettagliatamente riportati in bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 3 comma g, del decreto n. 260 del 21 dicembre 2012 del MISE;

18) l'ADOC ALESSANDRIA, ove ritenuto opportuno per il conseguimento dei suddetti obiettivi statuari, potrà stringere alleanze, intraprendere rapporti e aderire ad altre organizzazioni italiane, comunitarie e internazionali, che si prefiggano scopi analoghi.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti che, in ottemperanza a quanto previsto dal CTS, verranno definiti con apposito decreto interministeriale; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Nazionale.

Art 3 - (Associati)

L'Associazione è costituita dagli associati.

Possono far parte dell'ADOC ALESSANDRIA le persone fisiche o associazioni, enti del terzo settore o associazioni o enti senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano ad accettare e rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le decisioni assunte dagli organi statuari.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Gli associati iscritti all'ADOC ALESSANDRIA partecipano alla vita associativa della provincia di Alessandria; tutti gli associati possono essere eletti alle cariche associative provinciali ed esercitare il diritto di voto per eleggere gli organi associativi provinciali in modo libero e democratico in qualsiasi istanza o livello dell'Associazione, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Gli associati possono partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee provinciali; possono esaminare i libri associativi tenuti presso la sede della struttura, previa richiesta scritta da far pervenire almeno 30 giorni prima.

Chi intende iscriversi può presentare domanda presso la sede dell'Associazione e deve compilare e sottoscrivere una scheda di adesione. La richiesta si intende accolta con il rilascio della tessera che viene stampata e distribuita esclusivamente dall'ADOC ALESSANDRIA

In caso di rigetto della richiesta, l'ADOC ALESSANDRIA comunicherà in forma scritta entro 30 giorni, le motivazioni del rigetto; il richiedente potrà chiedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto, che il collegio dei Probiviri Regionale si pronunci sulla propria istanza.

L'iscrizione comporta per il nuovo associato il versamento della quota annuale e di altre contribuzioni eventualmente richieste per il godimento dei servizi associativi.

Tali contributi sono finalizzati alle esigenze di tutela dei consumatori e debbono rispecchiare lo spirito solidaristico dell'Associazione.



Eventuali abusi saranno sanzionati dagli organi competenti.

La modalità di iscrizione è disciplinata attraverso il regolamento sul tesseramento approvato dall'ADOC ALESSANDRIA

L'iscrizione che non rispetti tali requisiti è da considerarsi nulla.

La qualità di associato si perde per morte, recesso notificato per iscritto che ha effetto immediato, morosità, mancato rinnovo dell'iscrizione, per provvedimento di esclusione.

Può essere escluso l'associato che venga meno agli obblighi derivanti dal presente statuto o che danneggi in qualsivoglia modo gli interessi della associazione o compia azioni incompatibili con i fini della medesima, quando non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi statutari, o quando danneggi in qualunque modo o tenti di danneggiare gli scopi, l'immagine e gli interessi dell'associazione.

Il provvedimento di richiamo, sospensione, esclusione del singolo associato è adottato da ADOC ALESSANDRIA e viene deliberato dalla Direzione Provinciale che provvede all'invio della comunicazione scritta all' associato interessato.

L'associato escluso può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri Regionale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione. Nel caso in cui l'associato rivesta incarichi regionali o nazionali il provvedimento di esclusione è comunque adottato dalla Direzione Nazionale e il ricorso contro il provvedimento di esclusione va presentato al Collegio dei Probiviri Nazionale con le stesse modalità.

La decadenza per morosità è deliberata dalla Direzione Provinciale della sede provinciale competente per l'associato che non abbia adempiuto al versamento della quota associativa entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello del precedente versamento.

Gli associati che cessano di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e devono corrispondere quelli maturati, né hanno alcun diritto sul Patrimonio dell'Associazione.



PARTE SECONDA

ARTICOLAZIONE PROVINCIALE IN ADOC ALESSANDRIA

Art. 4 - (Articolazione provinciale)

L'ADOC ALESSANDRIA si articola sul territorio provinciale di Alessandria

La sede provinciale del capoluogo di provincia Alessandria è soggetta alle norme del presente statuto e di questa sezione.

Art. 5 - (ADOC ALESSANDRIA per la Provincia di Alessandria: definizione e compiti)

L'ADOC ALESSANDRIA per la Provincia di Alessandria è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione nell'ambito del territorio della provincia di Alessandria di cui all'articolo 3.

Sono emanazione della struttura provinciale le Sezioni Comunali, Intercomunali, Locali e Sportelli di Assistenza le quali attuano l'attività associativa ed assicurano la presenza dell'ADOC ALESSANDRIA a livello locale. Esse devono conformarsi alle direttive del Presidente dell'ADOC ALESSANDRIA della provincia di Alessandria il quale ne è responsabile.

L'ADOC ALESSANDRIA per la provincia di Alessandria :

- esprime l'unità organizzativa e politica degli associati nell'ambito del proprio territorio;

- concorre alla formazione delle politiche consumeristiche provinciali regionali e nazionali e si

adopera per la corretta gestione e diffusione nel proprio territorio;

- è competente su tutte le materie disciplinate nei regolamenti provinciali o nei deliberati

comunali per la difesa e l'orientamento dei consumatori e per l'attuazione dei principi espressi nel presente Statuto;

- promuove e diffonde la presenza dell'Associazione sul territorio attraverso attività e servizi

capaci di assicurare agli iscritti, ai cittadini/consumatori e agli utenti, risparmiatori e piccoli azionisti, prestazioni efficaci ed efficienti anche attraverso la raccolta delle segnalazioni dei cittadini e la realizzazione delle loro aspirazioni.

Art. 6 - (L'ADOC ALESSANDRIA Provincia di Alessandria: organi)

Sono Organi dell'ADOC ALESSANDRIA Provincia di Alessandria :

- l'Assemblea Provinciale degli associati;

- Direzione Provinciale;

- il Presidente Provinciale;

- il Vice Presidente Provinciale;

- il Tesoriere;



- eventuale Collegio dei Sindaci Revisori-Organo di Controllo, nel caso in cui ricorrano i

presupposti di cui al secondo comma dell'art. 30 del CTS. Detto organo sarà regolato e disciplinato dall'art. 19 del presente Statuto a cui si rinvia e che dovrà applicarsi analogicamente, dal CTS e, comunque, da tutta la normativa vigente.

Art. 7 - (Assemblea Provinciale degli Associati)

All'Assemblea Provinciale degli associati spettano i pieni poteri deliberativi per il territorio di competenza.

L'Assemblea Provinciale si riunisce ordinariamente ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali e l'elezione dei delegati all'Assemblea Regionale degli associati, secondo le norme regolamentari ispirate ai principi di elettività e democraticità, pari opportunità ed uguaglianza di tutti gli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea Provinciale da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Spetta al Presidente dell'Assemblea Provinciale, che può delegare ad una commissione per la verifica dei poteri, constatare la regolarità delle deleghe, definire i sistemi di votazione e stabilire il diritto di intervento.

L'Assemblea Provinciale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Essa elegge:

- i componenti della Direzione Provinciale;

L'Assemblea si riunisce, in via straordinaria, ogni qualvolta la Direzione Provinciale lo ritenga necessario votandolo con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti che rappresentino almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto ed ogni qualvolta per volontà sottoscritta da almeno 1/5 degli associati iscritti in base ad un ordine del giorno preventivamente fatto conoscere.

L'Assemblea Provinciale degli associati è convocata dal Presidente con avviso pubblico 15 giorni prima della data della riunione secondo criteri e forme idonee ad assicurare la conoscibilità da parte di tutti gli associati e per favorire la loro partecipazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Copia della convocazione dell'assemblea e dei successivi deliberati, dovranno essere inviati alla sede nazionale ove richiesto.

Sono comunque salve le competenze dell'assemblea previste all'art. 25 del CTS nel caso in cui gli associati siano in numero inferiore a 500.

Art. 8 - (Direzione Provinciale)

La Direzione Provinciale è l'organo di direzione per provincia di Alessandria. La Direzione Provinciale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei suoi componenti.



Essa è composta da non meno di cinque e non più di undici membri eletti dall'Assemblea Provinciale degli associati. Essa si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogni volta che lo ritenga opportuno il Presidente o quando ne faccia richiesta motivata un 1/3 dei componenti. Le delibere della Direzione Provinciale sono prese a maggioranza dei voti dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Sono comunque salve le competenze dell'assemblea previste all'art. 25 del CTS nel caso in cui gli associati siano in numero inferiore a 500.

I compiti della Direzione Provinciale sono:

- definire le linee strategiche dell'azione dell'ADOC ALESSANDRIA provinciale sul territorio;
- approvare il rendiconto o il bilancio consuntivo (a seconda di quanto previsto dall'art. 13 secondo comma CTS) entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio con invio alla Presidenza Regionale di copia conforme entro e non oltre 30 giorni. Il deposito dovrà avvenire inderogabilmente entro il termine ultimo previsto per legge del 30 giugno di ogni anno (ex art. 48 comma 3 CTS). Comunque saranno rispettate le disposizioni di legge tutte ed in particolare gli artt. 13 e 14 del CTS;
- approvare il bilancio preventivo;
- convocare la riunione in via straordinaria dell'Assemblea Provinciale degli associati;
- vigilare sulla corretta attuazione delle deliberazioni provinciali, nonché sulle direttive regionali e nazionali;
- sanzionare le violazioni statutarie, applicando quanto previsto nell'art. 3 dello Statuto;
- deliberare in merito agli atti di straordinaria amministrazione;
- deliberare sull'espulsione degli associati in base all'art. 3 del presente Statuto;
- predisporre il rendiconto annuale consuntivo e preventivo;
- coadiuvare il Presidente nell'amministrazione gestionale ed organizzativa;
- decidere sull'ammissibilità e l'esclusione degli associati ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
- Eleggere a livello Provinciale:
 - il Presidente
 - il Vice Presidente

Art. 9 – (Presidente Provinciale)

Il Presidente Provinciale ha la rappresentanza legale, processuale e negoziale dell'Associazione a livello provinciale, per quanto di sua competenza e per quanto da lui compiuto, rimane in carica quattro anni e può essere rieletto.

Il Presidente Provinciale:

- convoca la Direzione Provinciale e l'Assemblea Provinciale degli associati;
- presiede e cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dalla Direzione Provinciale e dall'Assemblea Provinciale degli associati;
- assicura il coordinamento delle attività della Direzione Provinciale e delle proprie emanazioni locali (Sezioni Comunali, Intercomunali, Locali e Sportelli di Assistenza) con le direttive di ordine generale emanate dagli organi regionali dell'Associazione.
- Il Presidente Provinciale può delegare alcune funzioni, in via temporanea o permanente, al Vice Presidente Provinciale. In caso di impedimento o assenza le funzioni del Presidente Provinciale sono assunte dal Vice Presidente Provinciale.

Art. 10 – (Vice Presidente Provinciale)



Il Vice Presidente Provinciale affianca il Presidente Provinciale nell'esercizio della sua attività, viene eletto dalla Direzione Provinciale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli adempie alle funzioni ai sensi dell'art. 9 ultimo capoverso.

Art. 11 - (Tesoriere Provinciale)

Per la particolare struttura di ADOC ALESSANDRIA , che costituisce articolazione provinciale

Rappresenta l'organo garante del controllo delle compatibilità tra i mezzi disponibili e le spese, nonché della contabilità e regolarità degli atti amministrativi della Provincia di Alessandria

Partecipa alle riunioni della Direzione Provinciale con voto consultivo.

PARTE TERZA

Art. 22 - (Il Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da quote e contributi degli associati, da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti e liberalità, da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, da sottoscrizioni volontarie, e da ogni altra entrata proveniente all'Associazione in ragione dei fini perseguiti.

I proventi delle attività dell'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

All'Associazione è fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 23 - (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)

1. Il patrimonio dell'ADOC ALESSANDRIA , comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 24 - (Scritture contabili e bilancio)

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il rendiconto consuntivo/bilancio e il conto preventivo/bilancio sono predisposti e approvati secondo quanto previsto dall'art.9).
3. L'ADOC ALESSANDRIA redige, per l'articolazione provinciale il bilancio di esercizio formato, ove non superati i limiti dell'articolo 13 comma 2 del CTS, dal rendiconto finanziario, ove superati i limiti dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie.
4. Il bilancio di cui al comma 2 deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.



Handwritten signature

5. I documenti approvati saranno trascritti sul libro dei verbali, pubblicati annualmente sul sito dell'Associazione, depositati e consultabili presso la sede dell'associazione.

6. Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore con le modalità e nei termini previsti dal CTS.

Art. 25 – (Bilancio sociale)

1. Se previsto dalla normativa vigente, deve essere redatto il Bilancio Sociale secondo quanto indicato dall'art. 14 del CTS e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il Bilancio Sociale, se redatto, deve essere pubblicato nel sito internet dell'Associazione ed insieme ad esso gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Il Bilancio Sociale va depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 26 – (Libri sociali obbligatori)

1. L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente ed in particolare con riferimento all'art. 15 del CTS. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà ad indicare il giorno e l'orario nel quale è possibile accedere al luogo dove sono conservati. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto anche con modalità elettroniche.

Art. 27 - (Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'Associazione per cessazione dell'attività o per qualunque altra causa deve essere deliberato dall'Assemblea Regionale con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea Regionale nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del CTS.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1, del CTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o altri enti del terzo settore non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al precedente capoverso avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

PARTE QUARTA

Art. 28 – (Volontariato e attività di volontariato)

1. L'ADOC ALESSANDRIA può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Quando l'ADOC ALESSANDRIA si avvale di volontari rispetta il dettato dell'art.18 del CTS di assicurazione contro gli infortuni e malattie connessi svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.



3. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ADOC ALESSANDRIA APS, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

5. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

7. Ai fini del CTS non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Art. 29 – (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto nel presente statuto, si applica quanto disposto dal codice del Terzo settore e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al CTS e successive modificazioni, al Codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea Provinciale a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Registrazione al Tribunale di Alessandria il 5 NOV 2020

N. 1741 3 Esatto *Esatto*

Allegati N° *1*



Pront Office
"Firma del Direttore Provinciale
Dr. Erika Toldo"

IL COMPILATORE
MARIANI P.